

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 28

Roma, 16 giugno 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ai sensi dell'articolo 25-*novies* del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Quadro Normativo

- ⚡ **Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14** "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155". Articolo 25-*novies*.
- ⚡ **Legge 29 dicembre 2021, n.233** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- ⚡ **Decreto legislativo 17 giugno 2022, n.83** "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)". Articoli 6 e 47.

Premessa

L'articolo 25-*novies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, di seguito CCII, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto l'obbligo anche per l'Inail di segnalare all'imprenditore e, ove presente all'organo di controllo, l'esistenza di debiti nei propri confronti (allegato 1).

Tale obbligo era già previsto per l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e per l'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi l'articolo 30-*sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233.

Si illustrano di seguito, acquisito il parere del ministero del lavoro e delle politiche sociali, i requisiti e le tempistiche relative all'invio della segnalazione.

1. Requisiti per l'invio della segnalazione dei creditori pubblici qualificati

L'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di creditori pubblici qualificati, segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria l'esistenza di debiti nei propri confronti.

Per ogni creditore soggetto all'obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti al verificarsi dei quali deve essere inviata la segnalazione in discorso.

L'Inail invia la segnalazione in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000 (articolo 25-*novies*, comma 1, lettera b) del CCII).

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall'articolo 2082 del Codice civile, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2195 del medesimo Codice Civile, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di novanta giorni.

La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

In tale ultima ipotesi è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000 (articolo 25-*novies*, comma 1, lettera d) del CCII).

La segnalazione è inviata entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti (articolo 25-*novies*, comma 2, lettera b) del CCII).

Per espressa previsione normativa, le disposizioni dell'articolo 25-*novies* del CCII si applicano all'Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del medesimo CCII¹.

2. Contenuto della segnalazione

La segnalazione contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l'accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del CCII (articolo 25-*novies*, comma 3).

Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell'allegato 2, vengono inviate dall'Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 2

¹ Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n 14, articolo 389, comma 1, come modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: " Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2".